Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 ottobre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 9 OTTOBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte-Mondovì, frazione Lurisia:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1976. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate nel mese di agosto 1976. — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1976. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 5,50 % 1961-1986 » sorteggiate il 21 settembre 1976. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 5,50 % 1960-1980 » sorteggiate il 21 settembre 1976. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, in Genova:** Estrazione di cartelle fondiarie. — **Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1976. — **F.O.M. - Fonderie officine meccaniche, società per azioni, in Favria Canavese (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **Niggeler & Kupfer, società per azioni, in Chiari (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **FINER, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1976. — **COFIPA - Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **I.T.V.P. - Istituto terapeutico villa panorama, società per azioni, in Verbania-Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976. — **ALFE, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976. — **Ferdinando Zanoletti Metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Snia Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, in Milano:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° ottobre 1976.

(10974)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seconda seduta comune, mercoledì 13 ottobre 1976, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la nomina di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

(11034)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. **1037**.

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1975 in favore del settore della pesca mediterranea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che proroga per il quinquennio 1973-77 il contributo straordinario dello Stato di cui all'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni compresi nel periodo anzidetto;

Considerato che lo stesso art. 14 della legge sopracitata dispone che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso finanziario dello Stato, con le forme e le modalità di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658;

Preso atto che, con decreto ministeriale 22 novembre 1974, le retribuzioni medie mensili imponibili ai fini contributivi, di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state ulteriormente aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1975, nella misura del 13 per cento;

Tenuto conto, altresì, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 544, registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975, atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 55;

Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, emesso in data 18 dicembre 1974, secondo il quale l'utilizzazione del contributo statale di lire 2.000 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1975, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo nella misura complessiva pari all'11,30 per cento delle retribuzioni imponibili;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1975, in misura pari all'11,30 per cento delle retribuzioni imponibili.

Art. 2.

Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1975, dal versamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e tenuti, per lo stesso anno, al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 3,80 punti, da ripartirsi in favore degli armatori e dei marittimi secondo il criterio di ripartizione dell'onere contributivo afferente il Fondo predetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

TOROS — GIOIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 47

LEGGE 8 ottobre 1976, n. **688**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche, verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il quinto, il sesto e il settimo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Alla erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il presidente della giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore del presidente della giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati.

Il presidente della giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e trasmesso al consiglio regionale e al commissario del Governo.

Il presidente della giunta provinciale e i sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente quinto comma e lo trasmettono al presidente della giunta regionale »;

il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.

Qualora per motivi d'urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto-legge, il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma »;

al tredicesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « ; tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce a spese relative all'esercizio di funzioni delegate, è altresì trasmesso per il controllo alla Corte dei conti ».

All'articolo 3, *quarto comma, le parole:* « sei mesi », *sono sostituite con le seguenti:* « un anno ».

All'articolo 4, *secondo comma, alle parole:* « ai lavoratori agricoli », *è premessa la parola:* « nonchè ».

All'articolo 6, *primo comma, le parole:* « pensione sociale e di rendita », *sono sostituite con le seguenti:* « pensione sociale o di rendita »;

al secondo comma, le parole: « l'esclusione e l'esonero, che da solo e cumulati » *sono sostituite con le seguenti:* « l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati »;

al quarto comma, dopo le parole: « e successive modificazioni », *sono aggiunte le seguenti:* « nonchè a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi vigenti ».

All'articolo 7, *gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:*

« L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico ».

All'articolo 8, *secondo comma, le parole:* « è attribuita in parti eguali a ciascun contitolare », *sono sostituite con le seguenti:* « è corrisposta previa presentazione di domanda a firma congiunta di ciascun contitolare »;

gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:

« L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base di un certificato del sindaco provante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche ».

Dopo l'articolo 8, *è inserito il seguente articolo* 8-bis:

« Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge sono richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei presentatori delle domande ».

All'articolo 9 *le parole:* « far tempo », *sono sostituite con le seguenti:* « a far tempo ».

All'articolo 12, *secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:* « Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Ministero della sanità »;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 13, *le parole:* « debitori domiciliati e residenti », *sono sostituite con le seguenti:* « debitori domiciliati o residenti ».

All'articolo 17, *il secondo comma è sostituito con il seguente:*

« Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la regione sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della regione di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 8 ottobre 1976, n. 689.

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Art. 2.

Nell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo il terzo, è inserito il seguente comma:

« Il residente che, costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività svolte in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, viene inserito il seguente:

« Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, per "residenza all'estero" si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo ».

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, è sostituito con i seguenti:

« Art. 2. — Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;

b) depositare ai sensi dell'art. 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro per il commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.

Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.

E' concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) o al deposito di cui alla lettera *b*) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera *d*).

L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.

Art. 2-*bis*. — I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrano i presupposti.

Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

Art. 2-*ter*. — Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2-*bis*, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del quarto comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito

relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento ».

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

E' tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera *b*) della legge 30 aprile 1976, n. 159.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI — PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 ottobre 1976, n. 690.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, *le parole*: sono prorogati di centoventi giorni, *sono sostituite con le seguenti*: sono prorogati di centottanta giorni.

Dopo l'articolo 1 *sono inseriti i seguenti*:

Art. 1-*bis*. — Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi.

Art. 1-*ter*. — Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

« Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni ».

Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni ».

Art. 1-*quater*. — Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, si intende:

a) per « insediamento o complesso produttivo », uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

b) per « insediamento civile », uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera *a*), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

Art. 1-*quinquies*. — In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — DAL FALCO — FABBRI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 356;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente misure urgenti in materia tributaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 29.136 a L. 41.212 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, per il prodotto denominato « jet fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.913,60 a L. 4.121,20 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili dalla lettera *F*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è diminuita da L. 5.976 a L. 3.000 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *D*), punto 3), e dalla lettera *F*), punto 2), della predetta tabella *B*, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 350 a L. 700 al quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 24.064 a L. 35.126 per quintale.

I maggiori introiti derivanti dalla applicazione del presente articolo e dal successivo art. 4 sono riservati allo Stato.

Art. 2.

Le variazioni di aliquote stabilite con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerale per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta eventualmente dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denunzia e della liquidazione dell'imposta versata o da rimborsare. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta e comunque per l'imposta da rimborsare, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

Art. 3.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4.

L'imposta di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 71,42 a L. 107,13 per metro cubo.

Art. 5.

Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione.

Art. 6.

E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché di idrocarburi normal-paraffinici, normal-olefinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di una imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da L. 100.000 a L. 600.000, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Se la quantità dei prodotti impiegati in violazione del divieto stabilito dal presente articolo è superiore a venti quintali si applica la multa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

La disposizione di cui al precedente comma è stabilita in deroga all'art. 24 del codice penale.

Il Ministero delle finanze può autorizzare la preparazione di carburanti complessi contenenti uno o più prodotti di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso la miscela è assoggettata all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente articolo che possano essere utilizzati in usi di carburazione o di lubrificazione. Con la stessa norma può altresì prevedersi l'obbligo dell'adulterazione o della colorazione dei prodotti medesimi.

Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite ai sensi del precedente comma si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 8.

Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa *C*) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.

In caso di omesso o incompleto pagamento è dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la savrattassa annua evasa o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza di tributo evaso.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Per i veicoli circolanti nel mese di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalità previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la sovrattassa è dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

E' soppresso il n. 4 delle note alla tariffa *C*) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356.

Art. 9.

Le misure della tassa di circolazione sulle autovetture previste dalla tariffa allegata alla legge 27 maggio 1959, n. 356, sono ridotte del quaranta per cento per le autovetture con motore di potenza fino a 12 CV fiscali e del trenta per cento per le autovetture con motore di potenza da 13 a 18 CV fiscali; sono aumentate del venticinque per cento per le autovetture con motore di potenza superiore a 25 CV fiscali.

Nelle regioni a statuto ordinario le riduzioni di cui al comma precedente si imputano sulla tassa erariale di circolazione.

Le riduzioni e gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano sulle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — LATTANZIO — DONAT-CATTIN — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **692**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, **n. 73;**

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'istituto policattedra di medicina del lavoro e medicina sociale e preventiva.

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

ematologia;
immunologia clinica;
nefrologia medica;
oncologia clinica;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
patologia neonatale;
chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
chirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

Art. 56 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria l'istituto di coltivazioni arboree **è trasformato** in istituto policattedra di coltivazioni arboree.

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

sistemi idraulico forestali;
foraggicoltura.

Art. 65 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti istituti policattedra:

istituto policattedra di scienze geologico-mineralogiche;
istituto policattedra di scienze antropologiche;
istituto policattedra di chimica analitica e spettroscopia;
istituto policattedra di chimica fisica;
istituto policattedra di chimica applicata.

Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di biochimica applicata.

L'art. 72, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che le parole: « un professore ufficiale della facoltà » sono sostituite dalle seguenti: « un docente della facoltà o altro docente universitario, previa autorizzazione, in quest'ultimo caso, del consiglio di facoltà ».

Nello stesso articolo le parole: « assieme ai titoli di due argomenti scelti quali tesi di dissertazione orale su materie diverse tra loro e » sono sostituite dalle seguenti: « lo studente potrà inoltre presentare, facoltativamente, il titolo di una dissertazione orale (tesina) su materia diversa ».

L'art. 73 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per l'iscrizione con abbreviazione di corso di coloro che siano provveduti di altra laurea, la facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi. La facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa al riguardo si regolerà caso per caso, in base alla votazione riportata nei singoli esami ed al *curriculum* degli studi presentato dal richiedente ».

Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

antropologia delle popolazioni del Mediterraneo;
climatologia e meteorologia;
idrogeologia.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti due commi:

a) « Gli insegnamenti biennali di botanica, zoologia e fisiologia generale comportano un esame alla fine di ciascun anno ».

b) « Gli insegnamenti di questo corso di laurea comportano anche corsi di esercitazioni pratiche che fanno parte integrante degli insegnamenti stessi. Alcune delle esercitazioni di botanica, zoologia, mineralogia, geologia e geografia possono essere svolte come escursioni di campagna ».

Alla fine dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti due commi:

a) « Per il conseguimento della laurea in scienze naturali, lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento concordato con un docente della facoltà o altro docente universitario, previa autorizzazione, in questo ultimo caso, del consiglio di facoltà; la dissertazione deve essere presentata, in

triplice esemplare, alla segreteria della facoltà almeno quindici giorni prima della data di inizio degli esami di laurea; lo studente potrà inoltre presentare, facoltativamente, il titolo di una dissertazione orale (tesina) su materia diversa da quella della dissertazione scritta, compresa nell'elenco degli insegnamenti complementari e fondamentali ».

b) « Per l'iscrizione con abbreviazione di corso di coloro che siano provvisti di altra laurea, la facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi. La facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente, quindi essa al riguardo si regolerà caso per caso, in base alla votazione riportata nei singoli esami ed al *curriculum* degli studi presentato dal richiedente ».

Art. 75 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

a) complementi di matematica (corso speciale per chimici);
b) complementi di chimica (meccanismi di reazione;
c) chimica teorica;
d) spettroscopia (corso speciale per chimici);
e) radiochimica;
f) fotochimica;
g) stereochimica inorganica;
h) stereochimica organica;
i) chimica dei composti di coordinazione;
l) chimica degli eterocicli;
m) chimica fisica applicata;
n) chimica fisica organica;
o) chimica fisica dello stato solido;
p) cinetica chimica;
q) elettrochimica organica (con esercitazioni);
r) cromatografia analitica e preparativa.

Nello stesso articolo, i commi successivi all'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi.

Dopo l'art. 75, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 76 - *Norme per il biennio di studi propedeutici.* — L'iscrizione al corso di esercitazioni di analisi chimica qualitativa implica il superamento dell'esame di chimica generale ed inorganica I entro la prima sessione di esami disponibile.

Le frequenze agli insegnamenti di: chimica organica II, mineralogia, chimica analitica ed esercitazioni di disegno ed elementi di macchine sono facoltative al biennio od al terzo anno di corso.

Art. 77 - *Norme per il triennio di applicazione.* — Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

All'atto dell'iscrizione al triennio lo studente deve indicare l'indirizzo prescelto allegando l'elenco degli esami complementari. Tale elenco verrà sottoposto a convalida da parte della facoltà.

Non potrà essere ammesso al laboratorio di laurea lo studente che non abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi dal primo al quarto anno, eccettuati (per gli studenti dell'indirizzo organico-biologico) due esami complementari oppure l'esame di chimica fisica II.

In base alle norme precedenti lo studente può essere ammesso per lo sviluppo della tesi presso qualsiasi istituto o laboratorio della facoltà. In via eccezionale può essere ammesso presso un istituto di altra facoltà o istituto di ricerca qualificato, previo parere favorevole del collegio dei docenti del corso di laurea in chimica che affiderà la responsabilità della tesi ad uno dei suoi docenti. In ogni caso il laureando deve presentare alla facoltà la domanda per l'ammissione all'istituto o laboratorio che intende scegliere, indicando l'argomento della tesi.

Per la validità della tesi sperimentale, lo studente dovrà frequentare l'istituto o laboratorio prescelto almeno per un anno accademico. Alla fine del laboratorio di laurea il relatore responsabile dovrà inviare al presidente della commissione di laurea una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il candidato ha frequentato per il periodo dovuto il proprio laboratorio e dovrà esprimere motivato giudizio di idoneità sul candidato stesso.

Art. 78 - *Norme per l'esame di laurea.* — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e di sette almeno da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante ricerche originali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente.

L'esame di laurea potrà comprendere anche la discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico.

L'art. 137, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è modificato nel senso che i posti sono aumentati da 20 a 30 nei cinque anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. 693.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi, in Roma.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, col quale venne chiamato a far parte della commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione il dott. Domenico Bignardi, presidente di sezione della Corte dei conti;

Considerato che la Corte dei conti ha designato, quale proprio rappresentante in seno a detta commissione, il presidente di sezione dott. Eugenio Campbell e che, pertanto, occorre provvedere alla sostituzione del dottor Domenico Bignardi;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Eugenio Campbell è chiamato a far parte della commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione, in sostituzione del dottor Domenico Bignardi, presidente di sezione della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1976

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1976
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 271

(10911)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione dell'Avvocatura dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1367 del 16 gennaio 1976;

Decreta:

E' emesso un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione dell'Avvocatura dello Stato, nel valore da L. 150.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta riproduce il portale dell'edificio in cui ha sede l'Avvocatura generale dello Stato, in via dei Portoghesi, in Roma.

Nel corpo della vignetta è posta, in alto e in negativo, la leggenda « CENTENARIO ISTITUZIONE AVVOCATURA DELLO STATO »; in basso, pure in negativo, sono la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1976
Registro n. 47 *Poste, foglio n.* 41

(10815)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 dicembre 1975 concernente le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1975 concernente l'approvazione delle tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, soggette alla disciplina della legge sopracitata;

Ritenuto che negli elenchi delle specialità medicinali che rientrano nelle tabelle I, V e VI di cui al citato decreto del 30 dicembre 1975, risultano comprese specialità medicinali che non contengono alcuna delle sostanze soggette alla disciplina della legge n. 685 del 1975;

Ritenuto, altresì, che due specialità medicinali comprese nell'elenco delle specialità che rientrano nella tabella V, risultano erroneamente incluse anche nella tabella IV;

Considerato che, in sede di esame degli schemi delle tabelle definitive, gli organi consultivi di cui alla citata legge n. 685 hanno espresso parere favorevole alle modifiche delle tabelle provvisorie al fine dell'eliminazione, dai rispettivi elenchi, delle suddette specialità medicinali in essi erroneamente incluse;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alle suddette modifiche senza attendere che si concluda, per la residua parte tuttora all'esame del Consiglio superiore di sanità, il procedimento di approvazione delle tabelle definitive;

Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanità, del comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della legge n. 685/1975 e del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Sono depennate dall'elenco relativo alla tabella I di cui alle premesse, le specialità medicinali:

Balsamcaf;
Cefalin;
Collirio omatropina;
Fenisal;
Rinoleina inalante;
Seniorpan;
Treomicetina.

Sono depennate dall'elenco relativo alla tabella IV di cui alle premesse le specialità medicinali:

Quietan;
Valerocalma.

Sono depennate dall'elenco relativo alla tabella V di cui alle premesse le specialità medicinali:

Actifed;
Antilepsi;
Atussolo;
Bronchiosalf;
Epidosin;
Ozopulmina discoidi;
Ozopulmin sciroppo;
Pastiglie Galli;
Polygrip;
Pulmodion;
Transpulmina pastiglie;
Robson vit. 1;
Robson vit. 1 stricnina;
Solvoscleril;
Tuclase;
Epidosin compositum;
Gratusbaina sedativa;
Cardiodest sedativo;
Cardiotest semplice;
Cardiotest sedativo;
Cardiotest papaverina;
Nipavina;
Re-ol;

Nell'elenco di cui sopra la specialità medicinale Sinerdone è sostituita dalla seguente Sinerdone supp. A.

Restano confermate nell'elenco relativo alla tabella V di cui sopra le specialità medicinali:

Quietan;
Valerocalma.

Sono depennate dall'elenco relativo alla tabella VI di cui alle premesse le specialità medicinali:

Gefarnil;
Benmidina.

Roma, addì 2 settembre 1976

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(10938)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1976.
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098, recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973 riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del predetto collegio, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Sentito il presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, è composto dai seguenti membri:

Salvatori dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Lauro dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

De Longis dott. Gionanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gouthier avv. Anselmo, in rappresentanza della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Gutweniger dott. Alois, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

I revisori restano in carica per i tre esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10790)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Mec-Turen - Garofolo di Canaro », in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 24 giugno 1976, con la quale il tribunale di Rovigo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro « Mec-Turen - Garofolo di Canaro », con sede in Rovigo;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Mec-Turen - Garofolo di Canaro », con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio Carmelo Cernigliaro in data 17 novembre 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. De Bortoli Nerio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10836)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), con effetto dal 26 maggio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10913)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), con effetto dal 26 maggio 1975;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 26/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi - Modifica del regime fiscale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 22/1976 del 2 ottobre 1976;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Considerati i maggiori oneri a carico dei gestori dei P. V. anche per effetto dell'aumento del gravame fiscale e conseguentemente dei prezzi di vendita delle benzine;

Considerato d'altra parte, che l'industria petrolifera può fruire di un beneficio finanziario dal ritardato versamento della maggiore imposta di fabbricazione sulle benzine, previsto dalle norme vigenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	500,00	480,00	140,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	446,43	428,57	125,00
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	142,29	133,49	100,04
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L./tonn.	564.877	558.032	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	127.098
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	427,73	412,12	116,95
b) fino a 300.000 litri annui	»	429,23	413,44	117,62
c) fino a 450.000 litri annui	»	429,48	413,66	117,73
d) fino a 750.000 litri annui	»	429,73	413,88	117,84
e) fino a 900.000 litri annui	»	429,88	414,01	117,91
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	430,58	414,63	118,23
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	431,48	415,42	118,63
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	433,23	416,96	119,42
Punti di vendita appoggiati	»	432,13	415,99	118,92

Per impianti di erogazione appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 0,80 per la benzina super, L./litro 0,70 per la benzina normale rispetto alla situazione di cui al provvedimento n. 22/1976 del 1° ottobre 1976.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 431,63 per la benzina super, di L./litro 415,55 per la benzina normale e di L./litro 118,70 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self-Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE

1. Benzine avio:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L./tonn.	607.970
	L./litro	423,15
Franco deposito costiero	L./tonn.	588.970
Franco raffineria	L./tonn.	581.170

2. *a*) Carboturbo tipo petrolio da impiegare per l'effettuazione di voli regolari di linea tra scali aeroportuali nazionali e destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP1-JP2-JP5):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L./tonn.	97.150

b) Carboturbo tipo benzina destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP4):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L./tonn.	112.750

Per consegne franco deposito aeroportuale (stazione avio) i suddetti prezzi possono essere maggiorati delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975 e di tutte le altre spese necessarie per effettuare la fornitura, da concordare tra le parti.

3. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.

In mancanza di accordi tra le parti tali oneri verranno determinati in sede C.I.P.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	109.270	106.850
	L./litro	86,32	88,90
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	103.200	100.850
	L./litro	81,53	83,91
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	100.700	98.350

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	O.C. visc. a 50°C Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
		—	—	—	—	—
1) Al consumo, franco deposito rivenditore	L./tonn.	156.090	109.200	106.350	82.100	79.150
	L./litro	111,76	86,27	88,48	—	—
2) Franco deposito del grossista	L./tonn.	151.090	104.200	101.850	77.600	74.650
	L./litro	108,18	82,32	84,74	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	147.590	100.700	98.350	74.100	71.150

Per consegne con autotrenobotte completa, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1357 del 30 maggio 1975.

Per consegne frazionate, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
		—	—	—	—	—	—
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	107.700	105.350	77.600	72.500	63.250	67.500
a.2) I.F. esclusa	»	100.700	98.350	74.100	71.150	62.450	67.450
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	107.050	104.400	76.950	71.850	62.600	66.850
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, I.F. compresa							
— superiore a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	106.700	104.050	76.600	71.850	62.250	66.500
— superiore a 30.000 tonn.	»	106.700	103.550	76.250	71.850	62.250	66.500

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggio o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo o quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completo e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

i comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolati secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanze superiori a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro . . . . . L. 280

per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro . . . . . » 120

per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro . . . . . » 180

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	Gasolio L./lt.	O.C. fluido L./tonn.	O.C. fluido L./lt.
	—	—	—	—
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	11.000	9,15	10.370	9,54
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	9.380	7,80	8.820	8,11
3) per consegne in autotrenobotte	7.770	6,46	7.250	6,67

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completo, calcolato dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completo proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L./tonn.	Fusti ad 1 fondo L./tonn	Fusti a 2 fondi L./tonn.	Sacchi carta L./tonn.
	—	—	—	—
1) Bitume industriale e stradale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C	67.630	75.630	77.630	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	71.630	79.630	81.630	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C	73.630	81.630	83.630	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75° di rammollimento P & A	77.630	85.630	87.630	85.630
da 75° a 105° punto di rammollimento P & A	79.630	87.630	89.630	87.630
da 105° a 130° punto di rammollimento P & A	81.630	89.630	91.630	89.630
oltre 130° punto di rammollimento P & A	85.630	93.630	95.630	93.630
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	86.630	94.630	96.630	94.630
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a 5°C	86.630	94.630	96.630	94.630
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	86.630	94.630	96.630	94.630

Ai grossisti titolari di deposito con ritiri annui dallo stesso fornitore superiore a 5.000 tonnellate compete uno sconto di 5.000 L./tonnellata.

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
	—	—	—
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	98.350	98.800	101.300
Petrolio a 32 N.O.	100.700	101.150	103.650
Oli combustibili visc. a 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E	74.100	74.550	77.050
semifluido superiore a 5°E fino a 7°E	71.150	71.600	74.100
denso superiore a 7°E	62.450	62.900	65.400
denso BTZ zolfo inferiore a 1%	67.450	67.900	70.400

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relativa alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:

Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con N.O.-R.M. non superiore a 80)	L./tonn.	122.450
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e prodotti assimilati	»	153.980
Benzine solventi	»	166.550

b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

Acqua ragia minerale	L./tonn.	125.450
Prodotti assimilati al petrolio (infiammabilità sup. a 21°C)	»	100.700
Prodotti assimilati al gasolio	»	98.350
Prodotti assibilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	»	62.450
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	»	71.150
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	»	74.100
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	»	96.300

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L./tonn.	152.650
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	»	167.650
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	»	187.650
Oli base naftenici non estratti	»	152.650
Oli base naftenici estratti	»	177.650

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.300 per le benzine; L./tonn. 1.200 per il petrolio; L./tonn. 1.000 per il gasolio e L./tonn. 900 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petrolio	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela . . . . L./tonn. 111.720
2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale) . . . . . » 116.220
3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale) . . . . . . » 108.720

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, con peso netto di g.p.l. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . . . . L./kg 259 IVA esclusa

al consumatore, abilitato a norma delle disposizioni vigenti per il trasporto e per il montaggio, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore . . L./kg 302 IVA esclusa
L./kg 320 IVA 12% inclusa

con peso netto di g.p.l. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . . . . L./kg 259 IVA esclusa

al consumatore, abilitato a norma delle disposizioni vigenti per il trasporto e per il montaggio, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore . . L./kg 286 IVA esclusa
L./kg 320 IVA 12% inclusa

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 650 (IVA compresa) per ogni bombola.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./litro 335,00
Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . » 299,11

I prezzi di vendita ai gestori dei P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L./litro
a) fino a 200.000 litri complessivi	291,06
b) fino a 300.000 litri complessivi	291,73
c) fino a 450.000 litri complessivi	291,84
d) fino a 750.000 litri complessivi	291,95
e) fino a 900.000 litri complessivi	292,02
f) fino a 1.300.000 litri complessivi	292,34
g) fino a 2.100.000 litri complessivi	292,74
h) fino a 3.000.000 litri complessivi	293,53

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il g.p.l. il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg./lt. a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del g.p.l. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3-*sub A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11035)

Provvedimento n. 27/1976
Prezzo metano compresso in bombole

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, numero 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 2/1976 del 12 marzo 1976;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del metano compresso in bombole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc., per consegne al compratore, è fissato in L. 240 il mc. effettivo, IVA e imposta di consumo incluse.

Il suddetto prezzo è comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano considerata anche l'installazione delle bombole sull'automezzo nel caso di uso per autotrazione.

Resta fermo quanto previsto nel punto 6.2.2. del provvedimento CIP n 20/1975 del 7 agosto 1975, concernente le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente: DONAT-CATTIN

(11036)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentuno società cooperative

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Aurea, in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 14 aprile 1962, rep. n. 15446, reg. società n. 305/62;

2) società cooperativa edilizia Solaria, in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 24 ottobre 1968, rep. n. 6346, reg. soc. n. 764;

3) società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci, in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Gentile in data 4 maggio 1965, rep. n. 1500/33, reg. soc. n. 326;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Edilmassese, in Cercola (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 26 luglio 1968, rep. n. 29204, reg. soc. n. 578;

5) società cooperativa edilizia Carpe Diem, in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 13 febbraio 1960, rep. n. 38265, reg. soc. n. 196;

6) società cooperativa Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, in Calitri (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 26 giugno 1968, rep. n. 9863, reg. soc. n. 141;

7) società cooperativa edilizia La Fiorente, in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 6 dicembre 1965, repertorio n. 1270, reg. soc. n. 593;

8) società cooperativa edilizia S. Rita, in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 4 dicembre 1965. rep. numero 1259, reg. soc. n. 591;

9) società cooperativa agricola La Rinascente (C.A.S.V.), in Apollosa (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 6 ottobre 1965, rep. n. 38728/5072, reg. soc. n. 599;

10) società cooperativa Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, in Bucciano (Benevento), costituita per rogito Cerni in data 20 marzo 1969, rep. n. 17379, reg. soc. n. 698;

11) società cooperativa agricola Campanile di Colle Sannita, in Colle Sannita (Benevento), costituita per rogito De Napoli in data 20 marzo 1961, rep. n. 4148, reg. soc. n. 415;

12) società cooperativa agricola Volturnia, in Dugenta (Benevento), costituita per rogito Triola in data 17 ottobre 1966, rep. n. 3551, reg. soc. n. 620;

13) società cooperativa agricola La Samita, in Guardia Sanframondi (Benevento), costituita per rogito Colella in data 22 marzo 1962, rep. n. 10866, reg. soc. n. 442;

14) società cooperativa agricola e di miglioramento fondiario Coltivatori diretti di Pietrelcina (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 31 dicembre 1958, rep. n. 7058/4304, reg. soc. n. 329;

15) società cooperativa agricola Paradiso, in San Giorgio la Molara (Benevento), costituita per rogito Caruso in data 24 novembre 1963, rep. n. 9222, reg. soc. n. 515;

16) società cooperativa agricola Oleificio cooperativo San Giorgio, in San Giorgio la Molara (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 9 gennaio 1962, rep. n. 14815, reg. società n. 440;

17) società cooperativa edilizia Annamaria, in Caserta, costituita per rogito De Angelis in data 11 novembre 1967, repertorio n. 40877, reg. soc. n. 16/68;

18) società cooperativa edilizia I Ciclamini, in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 18 novembre 1963, repertorio n. 76756/3626, reg. soc. n. 137/63;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Mario D'Angelo, in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Sica in data 22 ottobre 1968, rep. n. 6515, reg. soc. n. 39/69;

20) società cooperativa edilizia La Silvana, in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 28 gennaio 1964, rep. numero 27928, reg. soc. n. 3398;

21) società cooperativa edilizia Moderna, in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 14 marzo 1958, rep. numero 10626, reg. soc. n. 2839;

22) società cooperativa edilizia Parco della Quite, in Salerno, costituita per rogito Gabola in data 3 giugno 1963, repertorio n. 311, reg. soc. n. 3275;

23) società cooperativa edilizia S. Maria di Loreto, in Salerno, costituita per rogito Spirito in data 12 ottobre 1965, rep. n. 107811, reg. soc. n. 3751;

24) società cooperativa edilizia Salvo D'Acquisto tra dipendenti dell'Arma dei carabinieri, in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 23 febbraio 1955, rep. n. 2442, reg. soc. n. 2639;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Pogerola, in Amalfi (Salerno), costituita per rogito Pisani in data 11 ottobre 1959, rep. n. 16790, reg. soc. n. 2929;

26) società cooperativa agricola La Moderna, in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 7 marzo 1963, rep. n. 34666, reg. soc. n. 3239;

27) società cooperativa agricola Nocelleta - Castagneta Castiglionese, in Castiglione dei Genovesi (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 12 giugno 1967, rep. n. 2177, reg. società n. 3879;

28) società cooperativa edilizia Padre Castelli, in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito D'Ursi in data 23 giugno 1965, rep. n. 29085, reg. soc. n. 3638;

29) società cooperativa di consumo acquisti sud (C.A.S.), in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Lomonaco in data 31 ottobre 1967, rep. n. 119587, reg. soc. n. 3931;

30) società cooperativa edilizia Montestella, in Ogliara di Salerno, costituita per rogito Pesce in data 25 settembre 1963, rep. n. 791, reg. soc. n. 3315;

31) società cooperativa edilizia Tanagria, in S. Pietro al Tanagro (Salerno), costituita per rogito Coiro in data 31 agosto 1968, rep. n. 9042, reg. soc. n. 83.

(10819)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento della vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari.

E' annullato d'ufficio il provvedimento di vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, del 18 settembre 1976.

(10986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 6 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,50	841,50	838,90	841,50	841,50	841,40	841,60	841,50	841,50	841,50
Dollaro canadese	862 —	862 —	862 —	862 —	863,70	861,95	863,65	862 —	862 —	862 —
Franco svizzero	344,22	344,22	344,30	344,22	344,50	344,20	344,50	344,22	344,22	344,20
Corona danese	143,50	143,50	143 —	143,50	143,65	143,50	143,70	143,50	143,50	143,50
Corona norvegese	158,58	158,58	158,30	158,58	158,60	158,55	158,71	158,58	158,58	158,60
Corona svedese	198,40	198,40	198 —	198,40	198,65	198,40	198,70	198,40	198,40	198,40
Fiorino olandese	331,05	331,05	331 —	331,05	331,25	331,05	331,25	331,05	331,05	331 —
Franco belga	22,64	22,64	21,55	22,64	22,65	24,65	22,655	22,64	22,64	22,65
Franco francese	170,65	170,65	169,75	170,65	170,85	170,60	170,78	170,65	170,65	170,65
Lira sterlina	1380 —	1380 —	1380 —	1380 —	1380,05	1380,10	1380,50	1380 —	1380 —	1380 —
Marco germanico	344,60	344,60	345,02	344,60	344,95	344,60	345,15	344,60	344,60	344,60
Scellino austriaco	48,545	48,545	48,55	48,545	48,64	48,55	48,63	48,545	48,545	48,54
Escudo portoghese	27,12	27,12	27 —	27,12	27,08	27,10	27,08	27,12	27,12	27,12
Peseta spagnola	12,406	12,406	12,40	12,406	12,40	12,40	12,40	12,406	12,406	12,40
Yen giapponese	2,929	2,929	2,94	2,929	2,928	2,93	2,93	2,929	2,929	2,92

Media dei titoli del 6 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
» 5 % (Ricostruzione)	94,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,200
» 5,50 % » » 1968-83	77,325
» 5,50 % » » 1969-84	77,625
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,300
» poliennali 7 % 1978	89,800
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	88,650
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,550
» » 9 % 1980	88,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,55
Dollaro canadese	862,825
Franco svizzero	344,36
Corona danese	143,60
Corona norvegese	158,645
Corona svedese	198,55
Fiorino olandese	331,15
Franco belga	22,647
Franco francese	170,715
Lira sterlina	1380,25
Marco germanico	344,875
Scellino austriaco	48,587
Escudo portoghese	27,10
Peseta spagnola	12,403
Yen giapponese	2,929

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 151 (centocinquantuno) serie del prestito per la edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di sette serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10863)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 86 Mod. 241 D.P. — Data: 15 marzo 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Onorato Franco, nato a Torre del Greco il 30 marzo 1945. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 570.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10569)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 8 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 30 settembre 1976 pubblica il decreto ministeriale 26 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre stesso anno, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 334, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1975.

(10993)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1974, con cui è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montesilvano e Penne;

Visti i successivi provvedimenti del 20 gennaio, del 26 aprile e del 1° luglio del corrente anno con i quali è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso;

Visto il verbale degli esami redatto dalla commissione esaminatrice in data 5 luglio 1976 in Bologna, e l'annessa graduatoria di merito redatta per la sola sede di Montesilvano in quanto nessun candidato è risultato presente alle prove per l'assegnazione della sede di Penne;

Riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso per l'assegnazione del posto di ufficiale sanitario di Montesilvano nella quale figura l'unico concorrente dott. Amerigo Di Michele con punti 163 su 240. Il concorso per l'assegnazione della sede di ufficiale sanitario di Penne è dichiarato deserto perchè nessun candidato è risultato presente alle prove di esame.

Pescara, addì 19 agosto 1976

Il medico provinciale: VERÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 3330, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito, comprendente un unico candidato, al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ufficiale sanitario vacante presso il comune di Montesilvano;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

Il dott. Amerigo Di Michele, nato a Cappelle sul Tavo il 1° febbraio 1923, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario di Montesilvano. La nomina è stabilita in via di esperimento per un biennio. Il servizio deve essere assunto entro quindici giorni dalla data del ricevimento del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune interessato, della prefettura e di questo ufficio.

Pescara, addì 19 agosto 1976

Il medico provinciale: VERÌ

(10768)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(10898)

OSPEDALE « O. BASILEWSKY » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(10901)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso riservato ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(10902)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FRATTAMAGGIORE

Riapertura del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(10959)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale presso l'ospedale di Guastalla;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(10897)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di lungodegenza aggregata alla medicina generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di lungodegenza aggregata alla medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(10899)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico addetto al gabinetto di ricerche ed analisi;

un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(10952)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(10953)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso a quattro posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti presso l'ospedale mauriziano di Valenza (Alessandria).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(10950)

Avviso di rettifica

L'avviso concernente « Concorsi a posti di personale sanitario medico », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 17 settembre 1976, è rettificato nel senso che deve ritenersi annullato il concorso ad *un posto di assistente di medicina generale*.

(10951)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1976, n. 37.

Rifinanziamento della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, per la realizzazione di fabbricati rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 13 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa del ricavato di un mutuo della durata massima di 20 anni e di rata annua complessiva di lire 435 milioni da contrarsi, secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli, con idoneo istituto di credito per la concessione dei contributi regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12.

Art. 2.

Sono ammesse al contributo regionale previsto dall'art. 1 le domande già presentate per i benefici di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 e della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12.

Le domande per l'esecuzione di opere ubicate in zone riconosciute montane sono accolte fino ad una spesa pari al 25 per cento del ricavato del mutuo.

La giunta regionale ripartirà a livello di comunità montana la quota riservata al comma precedente e a livello provinciale la quota restante in base ai seguenti elementi:

numero delle aziende diretto-coltivatrici;

numero delle domande giacenti.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Nella concessione di contributi è data preferenza:

alle domande di intervento per il riattamento e l'ampliamento di fabbricati rurali;

alle aziende con nucleo familiare tale da assicurare la continuità dell'impresa;

ai mezzadri, coloni e fittavoli coltivatori diretti;

ai titolari di aziende di recente costituzione o ampliamento mediante mutui concessi ai sensi delle leggi sulla proprietà diretto-coltivatrice ».

Art. 4.

Il vincolo di destinazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12, è stabilito per le opere finanziate con le disponibilità di cui alla presente legge, in 10 anni.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo alle migliori condizioni di tasso e con periodo di ammortamento massimo pari a 40 semestralità costanti posticipate.

Al pagamento delle rate del mutuo suddetto, comprensive delle quote capitale e interessi e previste d'importo pari a lire 435 milioni all'anno, si provvede, per il 1976, mediante riduzione di lire 200 milioni dal cap. 6250 e di lire 235 milioni dal cap. 6085 del bilancio di previsione della spesa della Regione.

Per gli anni successivi, fino al 1995, saranno istituiti appositi capitoli con stanziamento pari in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascun esercizio finanziario.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 settembre 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1976, n. 38.

Integrazione al fondo regionale da destinare a provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie, di cui alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 13 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui al cap. 3300 del bilancio di previsione della Regione, esercizio 1976, dal titolo « Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » è incrementato, per lo stesso esercizio, di L. 250.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo dal fondo di cui al cap. 7250, partita « Primo finanziamento leggi-progetto ».

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, esercizio 1976, vengono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 7250. — Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - Partita « Primo finanziamento legge-progetto » . . . . L. 250.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 3300. — Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie L. 250.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 settembre 1976

TOMELLERI

(10831)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762700)